

Italia Oggi

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

serie - Anno 6 - Numero 282 - L. 1.600 - Spedizione in abbonamento postale comma 26 art. 2 legge 549/95-Milano - Venerdì 22 Novembre 1996

GIUSTIZIA - Sentenze e copie conformi in materia fiscale esenti da imposta di bollo
a pag. 35

Italia Oggi

GIUSTIZIA E SOCIETÀ

Venerdì 22 Novembre 1996 35

È quanto si può desumere da una rigorosa lettura sistematica della normativa a ciò dedicata

Cancellerie, il fisco orfano del bollo

Sentenze e copie conformi in materia fiscale esenti da imposta

DI GIANCARLO CIPOLLA

Le sentenze, e le loro copie conformi, aventi a oggetto imposte e tasse sono esenti da imposta di bollo.

A tanto si perviene attraverso una rigorosa lettura del combinato disposto degli artt. 5, tab. all. B, dpr 634/72, 5 tab. all. B, dpr 642/72, e 15, dpr 602/73.

Secondo la lettera del citato art. 5, dpr 642/72, infatti, sono esenti da imposta di bollo in modo assoluto gli atti e le copie del procedimento di accertamento e la riscossione di qualsiasi tributo (...).

Ciò posto, e poiché non può revocarsi in dubbio che le sentenze rendono definitivo il procedimento di accertamento (dpr 602/73, art. 15), essendone così parte, al contribuente andrà certamente riconosciuto il diritto ad ottenere l'esenzione da bollo per le copie conformi all'originale delle sentenze relative all'applicazione, riduzione, liquidazione e riscossione di qualsiasi tributo.

L'assunto è ulteriormente e definitivamente confermato dalla seconda parte del comma

primo dell'art. 5 in esame, ove è disposto che sono altresì esenti da imposta di bollo, in modo assoluto, le «dichiarazioni, denunce, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie».

Per l'effetto, le sentenze, che il contribuente dovrà notificare alla controparte per il rigoroso rispetto delle statuizioni in essa contenute, devono, con ogni certezza, intendersi ri-

comprese nella disposizione in analisi.

E ancora, si consideri che il secondo comma di quest'ultimo art. 5 esenta da imposta di bollo i «verbali e le decisioni e relative copie delle commissioni tributarie (...).

Ne consegue che un'interpretazione che non tenesse in conto le considerazioni prima svolte e che, per conseguenza, riconoscesse il beneficio dell'esenzione alle sole senten-

ze pronunciate dalla commissione tributaria si porrebbe in gravissimo e inammissibile contrasto, non solo con il tenore letterale della legge, ma determinerebbe altresì un'ingiustificabile disparità di trattamento tra il cittadino che ha fatto ricorso alla giustizia tributaria e quello che, di contro, si è rivolto alla giustizia ordinaria.

Una tale fedele interpretazione si porrebbe in manifesta violazione del disposto di cui

all'art. 3 Cost. (Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge [...]).

Per mero scrupolo di completezza, si rileva ancora che il dpr 634/72, art. 5, tab. all. B, con riferimento agli atti per i quali non vi è obbligo di registrazione, individua gli «atti e documenti formati per l'applicazione, riduzione, liquidazione e riscossione delle imposte e tasse a chiunque dovute (...)» e, per conseguenza, le sentenze, da qualunque autorità giudicante emesse, sono pacificamente ritenute esenti da imposta di registro.

A ben vedere, il tenore letterale di quest'ultimo articolo coincide con quello dell'art. 5 sul bollo, prima commentato.

Infatti, i due disposti, «Atti e documenti formati per l'applicazione, riduzione, liquidazione e riscossione» (dpr 634/72, tab. all. B, art. 5) e «Atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione» (dpr 642/72, tab. all. B, art. 5), esprimono le stesse circostanze di fatto e di diritto». (riproduzione riservata)